

Delibera n. 102/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 16 giugno 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), paragrafo 1, l’articolo 18 (“*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”), paragrafi 1 e 3, e l’articolo 24 (“*Reclami*”), paragrafo 2;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:
- l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”), ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;
 - l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
 - l’articolo 16 (“*Reclami*”), comma 2, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), e in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2;
- VISTI** i reclami di prima istanza presentati al vettore Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN) relativamente al ritardo alla partenza e all'arrivo del viaggio da Genova a Porto Torres con partenza programmata il giorno 2 agosto 2021 alle ore 21:30 e orario programmato di arrivo alle 7:30 del 3 agosto 2021:
- dal sig. [...] (di seguito: primo reclamante) in data 5 agosto 2021, nel quale si lamentava la partenza “*in ritardo di 7 ore*”, indicando, tra i motivi di reclamo, le voci “*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”, “*Trasporto alternativo o rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”, “*Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate*”, e si formulava una richiesta di compensazione economica per ritardo all'arrivo della nave;
 - dalla sig.ra [...] (di seguito: secondo reclamante) in data 12 agosto 2021, nel quale si evidenziava, tra l'altro, il ritardo di 7 ore “*comunicato tramite SMS a poche ore dalla partenza, senza possibilità di comunicare con il numero verde di Tirrenia (...) dovendo stare fermi ad attendere di imbarcarsi senza alcun tipo di assistenza*” e si chiedeva la compensazione per il ritardo all'arrivo;
 - dal sig. [...] (di seguito: terzo reclamante) in data 18 agosto 2021, nel quale si riferiva, tra l'altro, della ricezione, alle ore 16:02, di una “*notifica di ritardo di 7 ore (...) quando eravamo già in porto (...). Nel messaggio con cui si avvisava del ritardo erano presenti per la richiesta di rimborso un numero da cui non abbiamo mai ricevuto risposta ed una pagina internet che riporta ad una pagina inesistente. Alle diverse mail di rimborso mandate alla compagnia in seguito non è mai stata data una risposta*”;
 - dal sig. [...] (di seguito: quarto reclamante), a mezzo raccomandata A/R in data 31 agosto 2021 (ricevuta in data 1° settembre), nel quale si riferiva, tra l'altro, della ricezione “*solo alle 16:09*”, mentre si trovava già in porto, di un avviso del ritardo di 7 ore con conseguente attesa “*sotto il sole cocente. Solo in tarda serata ci è stata consegnata dell'acqua*” e si richiedeva la compensazione per ritardo all'arrivo;
- VISTI** i reclami, e i relativi allegati, presentati all'Autorità:
- dal primo reclamante, prot. ART 16802/2021 del 25 ottobre 2021;
 - dal secondo reclamante, prot. ART 16860/2021 del 26 ottobre 2021;
 - dal terzo reclamante prot. ART 17778/2021 del 5 novembre 2021;

– dal quarto reclamante, prot. 18676/2021 del 23 novembre 2021; con i quali, nel ribadire le doglianze e le richieste formulate in prima istanza, i reclamanti lamentavano di non aver ricevuto riscontro ai reclami e alle richieste di compensazione economica avanzate nei confronti di CIN;

VISTE le note prott. 19961/2021 del 15 dicembre 2021 e 12493/2022 del 5 maggio 2022, con le quali gli Uffici dell'Autorità chiedevano a CIN di fornire alcune informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dagli indicati reclamanti;

VISTE le note di CIN prott. ART 67/2022 del 3 gennaio 2022, 3542/2022 del 23 febbraio 2022 e 13071/2022 del 17 maggio 2022, ed i relativi allegati;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo “[*I*]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo regolamento “[*i*]’Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;

ATTESO che ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento “[*i*]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;

CONSIDERATO al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l’altro:

- il viaggio da Genova a Porto Torres del 2 agosto 2021, con orario programmato di partenza alle ore 21:30 e orario programmato di arrivo alle 7:30 del giorno successivo, ha subito un ritardo alla partenza (avvenuta effettivamente alle ore 03:40 del 3 agosto 2021) dovuto ad “una serie di ritardi accumulati in precedenza”, a seguito di una dettagliata circostanza esterna verificatasi nei giorni precedenti, che la Compagnia ha rilevato essere imprevedibile, prolungatasi “fino a tarda notte del 30.07.2021”;
- nello specifico, come emerge dall’estratto del giornale nautico prodotto dalla Compagnia, il 2 agosto la nave interessata è partita da Porto Torres alla volta di Genova alle ore 15:30, con inizio dell’imbarco alle ore 15:00, ed è giunta a Genova alle ore 01:55;
- secondo quanto riferito dalla Compagnia, “i passeggeri sono stati informati della riprogrammazione della corsa (...) con SMS Inizio invio: 02/08/2021 h. 15.57 con il testo del seguente tenore: La informiamo che la partenza Genova-Torres h21.30 sarà effettuata con 7 ore (h. 04.30 arrivo h. 14.30) di

ritardo. Per rinuncia rimborso.info 0276028132". Nel file excel allegato da CIN, risulta che le ultime comunicazioni sono state inviate alle ore 16:24 del 2 agosto. Inoltre, "i passeggeri sono stati tenuti informati del ritardo sia in porto che a bordo nave"; il giornale nautico riporta, senza peraltro precisazioni sulle relative modalità e tempistiche, che sono stati effettuati "[a]vvisi ai passeggeri sul previsto arrivo a destinazione";

- al riguardo, il secondo, terzo e quarto reclamante hanno rappresentato di essere stati avvisati del ritardo con scarso preavviso, a poche ore dalla partenza quando erano già in porto o già prossimi allo stesso, con i conseguenti disagi connessi ad una lunga attesa in tale luogo;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver fornito ai passeggeri *"quanto prima"* le prescritte informazioni sulla situazione, sull'orario di partenza e sull'orario di arrivo previsti, in quanto, pur a conoscenza del ritardo al più tardi dall'orario (ore 15:00) di inizio dell'imbarco della nave interessata per la traversata del 2 agosto da Porto Torres a Genova (della durata prevista di 10 ore), la Compagnia ha iniziato solo alle ore 15:57 del giorno stesso, terminando alle 16:24, l'invio ai passeggeri delle comunicazioni relative al ritardo, senza precisarne le cause, al nuovo orario di partenza e di arrivo previsti;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, tra l'altro: *"1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile. (...) 3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione";*

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- il viaggio, che sarebbe dovuto partire alle ore 21:30 del 2 agosto 2021, ha subito un ritardo alla partenza di oltre sette ore, conseguente a ritardi precedentemente maturati (la nave ha iniziato l'imbarco dei passeggeri della traversata precedente, da Porto Torres a Genova, alle ore 15:00);

- a fronte di tale circostanza, CIN solo a partire dalle ore 15:57 del 2 agosto ha iniziato ad inviare le comunicazioni con le quali, nell'informare del ritardo alla partenza, indicava la possibilità di rinuncia al viaggio con rimborso del biglietto nonché un numero telefonico per "info";
- in particolare sia il secondo che il terzo reclamante hanno peraltro evidenziato l'impossibilità di contattare tale numero telefonico della Compagnia;
- al riguardo, CIN ha dichiarato, allegando i tabulati relativi alle chiamate del 2 agosto 2021, che *"il numero verde indicato nell'sms inviato per il ritardo ci risulta essere sempre stato e ci risulta essere tuttora perfettamente funzionante. Possiamo solo ipotizzare che passeggeri (...) abbiano trovato la linea momentaneamente occupata dalle chiamate degli altri passeggeri che chiamavano per chiedere informazioni"*;
- il terzo reclamante ha riferito che, dopo aver tentato infruttuosamente - a seguito della ricezione del messaggio che annunciava che la nave sarebbe partita con 7 ore di ritardo - di contattare l'indicato numero telefonico, ha optato per richiedere il rimborso del biglietto con *"diverse mail"* alle quali *"non è mai stata data una risposta"*;
- il rimborso al terzo reclamante, richiesto da ultimo con il reclamo del 18 agosto 2021, è stato riconosciuto soltanto il 23 novembre 2021, dopo ben oltre 7 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN non risulta aver formulato *"immediatamente"* l'offerta prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento, in quanto, pur a fronte di un ritardo superiore a 90 minuti alla partenza, divenuto ragionevolmente prevedibile al più tardi alle ore 15:00 del 2 agosto 2021, soltanto a partire dalle ore 15:57 del giorno stesso ha iniziato ad inviare le comunicazioni ai passeggeri con la prevista offerta. Inoltre, seppure a conoscenza della rinuncia al viaggio da parte del terzo reclamante, con riguardo alla conseguente richiesta di rimborso - esplicitata, da ultimo, nel reclamo di prima istanza del 18 agosto 2021 - non risulta aver rispettato il termine, fissato in 7 giorni, per l'effettuazione del rimborso;

ATTESO

che ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (*"Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo"*) tra l'altro, *"[f]ermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno: (...)*

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; (...).

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che in relazione al citato viaggio da Genova a Porto Torres – di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore – a fronte della richiesta di compensazione economica per il ritardo all’arrivo (di oltre 6 ore) avanzata dal primo, dal secondo e dal quarto reclamante, CIN,

- pur ipotizzando la sussistenza di una causa di esenzione ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento, senza tuttavia fornire prova del fatto che le asserite circostanze straordinarie (il ritardo accumulato nel viaggio precedente, per le dettagliate circostanze, dalla nave con la quale avrebbe dovuto essere svolto il servizio) non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevolmente assumibili in simili ipotesi,
- ha provveduto a riconoscere al primo e al secondo reclamante, benché solo rispettivamente in data 19 e 23 novembre 2021, la compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto. Per quanto riguarda il quarto reclamante, inoltre, la Compagnia ha riferito che lo stesso ha utilizzato il voucher messo a disposizione dalla stessa il 12 agosto 2021;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN risulta aver erogato agli indicati reclamanti la compensazione economica per il ritardo all’arrivo, sebbene, nel caso del primo e del secondo reclamante, oltre il termine previsto;

OSSERVATO

tuttavia che, in ogni caso, il quadro normativo vigente non consente l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell’indicato articolo 19 del Regolamento;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento, tra l’altro, “[e]ntra un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- per quanto riguarda il reclamo del primo reclamante, del 5 agosto 2021, CIN ha notificato, il 4 settembre 2021, che il reclamo era ancora “in esame”, mentre la risposta definitiva risulta essere stata inviata solo il 19 novembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del secondo reclamante, del 12 agosto 2021, CIN risulta aver fornito riscontro solo il 19 novembre 2021, affermando,

senza fornire documentazione in proposito, di aver inviato “*al passeggero un bonus del 50% del biglietto per il ritardo subito*” in data 11 agosto;

- per quanto riguarda il reclamo del terzo reclamante, del 18 agosto 2021, CIN risulta aver fornito riscontro solo il 23 novembre 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del quarto reclamante, ricevuto dalla Compagnia il 1° settembre 2021, CIN ha dichiarato di non aver “*dato riscontro al reclamo, in quanto, abbiamo riscontrato che il cliente ha acquistato, in data 22/11/2021, un biglietto utilizzando il voucher del 50% da noi inviato in data 11/08/2021 a seguito del ritardo*”. La Compagnia ha in proposito allegato la comunicazione con cui, senza alcun riferimento al reclamo di prima istanza, esprimendo rammarico per “*il disagio*”, offriva “*un voucher del 50% del valore speso*”;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN:

- non risulta aver notificato, entro un mese dal ricevimento dei reclami del secondo, terzo e quarto reclamante, che gli stessi sono stati accolti, respinti o sono ancora in esame, e comunque, in ogni caso, il relativo riscontro non è stato fornito ai medesimi dalla Compagnia nei termini di cui al citato articolo 24 del Regolamento, non potendosi comunque considerare tale la mera offerta, al secondo e dal quarto reclamante, di un *voucher* per il disagio patito;
- non risulta aver fornito, entro due mesi dal ricevimento del reclamo del primo reclamante, una risposta definitiva allo stesso;

RITENUTO

che le ulteriori doglianze sollevate dal primo, secondo e quarto reclamante non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto con riguardo alle presunte carenze nell'assistenza materiale, dalla documentazione agli atti CIN risulta aver fornito l'assistenza materiale prevista, offrendo pasti e bevande ai passeggeri;

RITENUTO

che, limitatamente ai profili del diritto a ricevere (i) informazioni in caso di ritardo alla partenza; (ii) immediatamente l'offerta, in caso di ritardo alla partenza, della scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni, qualora il passeggero abbia optato per rinunciare al viaggio offerto in alternativa al rimborso stesso, nonché (iii) il riscontro al reclamo entro termini predeterminati, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di CIN per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13, 12 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui agli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafi 1 e 3, e - con riguardo a quattro reclami - 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:
 - 1.a) articolo 16, paragrafo 1;
 - 1.b) articolo 18, paragrafi 1 e 3;
 - 1.c) articolo 24, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (miljecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
 - 2.c) per la violazione di cui al punto 1.c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (miljecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente a quattro reclami;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la sanzione di cui al punto 2.a); per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), e per un ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun reclamo - per un totale di euro 2.000,00 (duemila/00) - per la sanzione di cui al punto 2.c), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 102/2022";

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 16 giugno 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)